

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”)

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione oltre ai modelli 1/ROC e 2/ROC la seguente documentazione:

a. una dichiarazione, redatta secondo il modello 3/ROC, contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;

b. una dichiarazione, redatta secondo il modello 4/ROC, contenente l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. h) ed i), dell’allegato A, in forma di ente pubblico, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.

3. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di impresa individuale, presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC.

Dichiarazioni relative all’assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, di concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell’allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

1. I soggetti in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

- a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5/5/ROC - le rispettive *partecipazioni di controllo*. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
- b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

